

# **AVVISO ALLA CLIENTELA - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

## Adequata verifica della clientela

Si informa la spettabile clientela che dal 1° gennaio 2014 le Banche e i rispettivi clienti sono tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio previste dai Provvedimenti Banca d'Italia 3 aprile 2013 (Supplemento ordinario n. 35 alla G.U. n. 105 del 7 maggio 2013) in materia di "adeguata verifica della clientela". Di seguito riportiamo alcune novità che riguardano l'operatività della clientela.

#### **TITOLARE EFFETTIVO**

Salva diversa indicazione del cliente, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente intestatario diverso da persona fisica, per conto del titolare effettivo del rapporto stesso. A tal riguardo il cliente, nel corso dello svolgimento del rapporto, è tenuto ad indicare le operazioni che siano effettuate per conto di soggetti terzi, a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo e a presentare il relativo documento di identificazione.

Le citate operazioni che il cliente intende effettuare in nome proprio e per conto di soggetto terzo (titolare effettivo) potranno essere disposte unicamente presso i nostri sportelli in quanto per esse non è attualmente previsto l'utilizzo di canali dispositivi informatici o telematici.

Si prega, pertanto, di prendere atto che tramite il Servizio InBank, ferma l'ordinaria operatività delle operazioni effettuate dal/in nome e per conto del titolare del rapporto, non potranno essere disposte operazioni di pagamento in nome proprio e per conto di soggetto terzo (titolare effettivo).

Nel caso di **operazione occasionale**, ovvero non riconducibile ad un rapporto continuativo, il cliente è tenuto a dichiarare se l'operazione è effettuata per conto di soggetto terzo, a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del **titolare effettivo** e a presentare il relativo documento di identificazione.

Si precisa che la normativa di riferimento prevede sanzioni rilevanti a carico del cliente che non indica le generalità del soggetto per conto del quale esegue un'operazione.

### OPERAZIONI DI VERSAMENTO DI CONTANTI O VALORI PROVENIENTI DA ALTRI STATI

La normativa valutaria (art. 3, D. Lgs. n° 195/2008) prevede che **chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane** (vedasi <u>www.agenziadogane.it</u> > *Area Dogane* > *Carta doganale del viaggiatore* > *Modello per la dichiarazione di trasferimento di denaro contante*).

Nel caso in cui venga effettuata presso la Banca un'operazione di versamento di contanti, strumenti finanziari o altri valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000,00, provenienti da uno Stato estero, comunitario o extracomunitario, il cliente è tenuto a consegnare alla Banca copia di detta dichiarazione di trasferimento presentata all'Agenzia delle dogane. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire copia della predetta dichiarazione, la Banca non dà corso all'operazione.

## **OPERAZIONI IN CONTANTE CON BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO**

In presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (€ 500 e € 200) per importi unitari superiori a € 2.500 - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli – il cliente è tenuto a fornire informazioni alla Banca che permettano di verificare le ragioni alla base di tale operatività. In mancanza di ragionevoli motivazioni, la Banca si asterrà dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere.

Il nostro personale è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

01/07/2016